

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 22 maggio 2024, n. 19.

Norme per il riconoscimento e il sostegno della funzione educativa e sociale del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze come strumento di partecipazione istituzionale delle nuove generazioni alla vita politica e amministrativa.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1. *Finalità*

1. La Regione, in attuazione dei principi costituzionali e statutari e al fine di dare concreta applicazione alla Carta europea riveduta della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale, adottata il 19 marzo 1992 dalla Conferenza permanente dei poteri locali e regionali d'Europa nonché in coerenza e nell'ambito di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, promuove la partecipazione istituzionale dei giovani alla vita politica e amministrativa delle comunità locali.

2. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione riconosce il ruolo e favorisce l'istituzione e lo sviluppo dei consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze.

3. Ai fini della presente legge con "ragazzi e ragazze" si intendono gli studenti che frequentano le classi quinte della scuola primaria e gli studenti della scuola secondaria di primo grado.

Art. 2. *Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze*

1. Con delibera del consiglio comunale è istituito il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.

2. Il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze è composto da un numero di componenti pari al numero dei consiglieri comunali.

3. Con la delibera di cui al comma 1 i singoli consigli comunali individuano altresì le modalità di scelta elettiva dei componenti dei consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze.

4. La delibera di cui al comma 1 garantisce la parità nella rappresentanza di genere.

5. Il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze svolge le seguenti funzioni:

a) promuove la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;

b) promuove la conoscenza da parte dei giovani della Costituzione della Repubblica, dello Statuto della Regione siciliana e delle funzioni istituzionali degli enti costitutivi della Repubblica nonché delle attività e delle funzioni degli enti locali e dei rispettivi statuti;

c) promuove tra i giovani la formazione di un'attiva educazione civica;

d) elabora progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;

e) segue l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale;

f) promuove iniziative di carattere intercomunale;

g) promuove percorsi di educazione alla convivenza civile nonché sulle tematiche della legalità, dell'educazione alimentare e dello sviluppo sostenibile, dell'educazione ambientale, dell'educazione finanziaria, dell'educazione all'affettività e di ogni altro ambito per l'accrescimento e lo sviluppo del bagaglio culturale del singolo;

h) promuove iniziative finalizzate al contenimento della dispersione scolastica e del disagio giovanile;

i) promuove iniziative di sensibilizzazione volte al contrasto delle tossicodipendenze, dell'abuso di farmaci e di sostanze per l'incremento artificiale delle prestazioni sportive e della ludopatia;

l) promuove iniziative di sensibilizzazione sul tema dello sport e dei corretti stili di vita;

m) promuove iniziative di conoscenza del territorio.

6. Il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze può altresì presentare osservazioni e proposte al consiglio comunale e alla giunta comunale anche al fine di eventuali adozioni di atti amministrativi.

7. Sulle materie di competenza comunale il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, se richiesto, può esprimere pareri nonché formulare bozze di interrogazioni consiliari al sindaco e agli assessori comunali.

8. I consigli comunali possono:

a) promuovere sedute congiunte con i consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze;

b) prevedere un contributo per le attività dei consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze.

9. Il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze interagisce, ove istituita, con la consulta comunale giovanile.

Art. 3.

Rete regionale dei consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze

1. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica è istituita la Rete regionale dei consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze, di seguito denominata 'Rete'.

2. La Rete è composta da un componente espresso da ciascun consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze individuato con le modalità previste dal decreto di cui al comma 1.

3. I compiti della Rete sono:

a) agevolare la comunicazione e lo scambio di informazioni all'interno dei consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze e con analoghi organismi di altre regioni;

b) promuovere iniziative periodiche di raccordo e dibattito.

Art. 4.

Intese, protocolli e accordi

1. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a stipulare intese, protocolli e ogni forma di accordo con l'Ufficio scolastico regionale per definire appositi moduli didattici per gli istituti comprensivi e per le scuole secondarie di primo grado al fine di promuovere, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, la conoscenza della Regione quale ente politico e amministrativo nonché le attività e le funzioni degli enti locali e la conoscenza dei rispettivi statuti.

Art. 5.

Giornata regionale dei consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze

1. È istituita la Giornata regionale dei consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze per promuovere e rafforzare il ruolo dei giovani nella vita pubblica locale e regionale al fine di contribuire allo sviluppo di una società democratica.

2. A decorrere dal 2025 la celebrazione della Giornata regionale dei consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze ha luogo nella città di Palermo e, a rotazione, presso sedi della Regione ubicate in altre province, in una data annualmente individuata dall'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.

3. In occasione della giornata di cui al comma 1 la Regione favorisce, anche mediante la concessione del proprio patrocinio gratuito, l'organizzazione di manifestazioni, cerimonie e altre iniziative volte a promuovere la conoscenza delle attività dei consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze nonché delle tematiche emerse durante le sedute degli stessi.

Art. 6.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 22 maggio 2024.

*Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica*

SCHIFANI

MESSINA

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1:

La legge 27 maggio 1991, n. 176, recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.", è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dell'11 giugno 1991, n. 135, S.O.

Nota all'art. 4, comma 1:

L'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.", così dispone:

"Sistema educativo di istruzione e di formazione.

1. I decreti di cui all'articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;

b) sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea;

c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e garantendo, attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. L'attuazione graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 6, della presente legge;

d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. È assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative;

f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni. Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione; il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento

rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al quinto anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;

h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione europea, sono definite con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c); i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza;

i) è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni formative del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;

l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.”.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 608 “*Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione educativa e sociale del Consiglio comunale dei Ragazzi come strumento di partecipazione istituzionale delle nuove generazioni alla vita politica e amministrativa*”. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Assenza, Abbate, Intravaia e Castiglione il 17 ottobre 2023. Trasmesso alla Commissione “Affari Istituzionali (I) il 25 ottobre 2023 (abbinato al disegno di legge n. 631 nella seduta n. 93 del 30 gennaio 2024).

Disegno di legge n. 631 “*Norme per l’istituzione dei Consigli comunali dei ragazzi e per la partecipazione attiva delle giovani generazioni alla vita politica ed amministrativa delle comunità locali*”. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Venezia, Catanzaro, Burtone, Chinnici, Cracolici, Dipasquale, Giambona, Leanza, Safina, Saverino, Spada l’1 novembre 2023. Trasmesso alla Commissione “Affari Istituzionali (I) il 9 novembre 2023 (abbinato al disegno di legge n. 608 nella seduta n. 93 del 30 gennaio 2024).

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 93 del 30 gennaio 2024, n. 110 del 3 aprile 2024, n. 112 del 10 aprile 2024 e n. 113 del 16 aprile 2024.

Esitato per l’Aula nella seduta n. 113 del 16 aprile 2024.

Relatore: Giambona Mario.

Discusso dall’Assemblea nella seduta n. 109 del 23 aprile 2024 e n. 111 dell’8 maggio 2024.

Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 111 dell’8 maggio 2024.

(2024.21.1050)01